

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
U.O.C. IGIENE ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE
Il Direttore: dott. Giovanni Dell'Orfano

Prot. n.
Ferrara, 03-08-2023

ALLE COOPERATIVE

TECNOPESCA

e, p.c. Al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Regione Emilia-Romagna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Ravenna

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Rimini

Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL della Romagna-Cesena

All' A.U.L.S.S. 5 Polesana Unità di ADRIA
Servizio Veterinario

Al Comune di Comacchio

Al Comune di Goro

Al Comune di Codigoro

Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio

Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi

Alla Capitaneria di Porto di Goro

Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio

Al Comando Carabinieri NAS Bologna

All'IZSLER Sezione Provinciale Ferrara

All'Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Ferrara

Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara

Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI PER SALMONELLA SPP in Zona con Codice Identificativo PG4

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 08/07/2010 rep. 79/CSR concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi recepita con DGR n. 1498 del 11/10/2010;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15/03/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625;

Vista la Legge n. 241/91 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007 in materia di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il D.Lgs. n. 27 del 02/02/2021 e s.m.i. in materia di disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 07/07/2008 sulla definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare;

Vista la Determina n. 16348 del 19/12/2008 della Regione Emilia - Romagna, relativa al "Sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi;

Vista la Determina n. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna concernente procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi;

Visto l'ATTO DI OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per declassamento della zona con codice identificativo PG4, **prot. n. 0048807 del 28-07-2023** per la presenza di un valore di **Escherichia coli pari a 1.700 MPN/100 g.** di polpa e liquido intervalvare nel campione di mitili registrato col n. di accettazione 2023/231150 prelevato in **data 25-07-2023**

Visto l'ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta **prot. n. 0049518 del 01-08-2023** con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di molluschi bivalvi provenienti dall'allevamento in concessione alla cooperativa in indirizzo e identificato con il codice identificativo **PG4** del piano di monitoraggio molluschi dell'Azienda USL di Ferrara, a causa della presenza di **Salmonella spp nel campione di vongole veraci prelevato in data 25-07-2023;**

Vista la comunicazione **pervenuta in data odierna** dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale viene segnalata **l'assenza di Salmonella spp (non rilevabile) e la presenza di un valore di Escherichia coli <18 MPN/100 g. di polpa e liquido intervalvare** nel campione di **mitili** registrato col n. di **accettazione 2023/237010** prelevato in **data 31-07-2023** presso l'allevamento in cui opera la cooperativa in indirizzo, corrispondente al **Punto PG4** del Piano Monitoraggio

Molluschi della Provincia di Ferrara, **rispettando pertanto i parametri microbiologici previsti dal Reg. (CE) n. 853/04, Reg. (UE) 627/19 e dal Reg. (CE) n. 2073/05**

REVOCA

- Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta **prot. n. 0049518 del 01-08-2023** con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di molluschi bivalvi provenienti dall'allevamento in concessione alle cooperative in indirizzo e identificato con il **codice identificativo PG4** del piano di monitoraggio molluschi dell'Azienda USL di Ferrara

IL DIRETTORE UO IAOA